

**CO.RE.COM. ABRUZZO**  
**Comitato Regionale per le Comunicazioni**

---

**Deliberazione n. 68 del 29 Novembre 2016**

**OGGETTO:** Implementazione di personale interinale in forza al Servizio amministrativo di supporto al Co.Re.Com. Abruzzo

L'anno duemilasedici il giorno 29 del mese di Novembre, alle ore 11.00, presso gli Uffici del Consiglio Regionale in Pescara, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
<b>Presidente</b>	Filippo Lucci	X	
<b>Componenti</b>	Ottaviano Gentile	X	
	Michela Ridolfi	X	

Assiste in qualità di segretario verbalizzante la dott.ssa Michela Leacche

**IL COMITATO**

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo;

CONSIDERATO che il Corecom, in virtù dell'attribuzione delle deleghe da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, svolge funzioni strettamente connesse alla tutela dell'utenza, particolarmente rappresentate dall'esperienza dei tentativi obbligatori di conciliazione e dall'adozione dei provvedimenti temporanei d'urgenza nelle controversie fra operatori di comunicazione elettronica ed utenti, dando luogo all'erogazione di un servizio tanto risolutivo quanto celere;

VISTA la Convenzione per l'esercizio di ulteriori funzioni delegate in tema di comunicazioni del 1 aprile 2011, sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Corecom e dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, per l'esercizio di ulteriori funzioni delegate in tema di comunicazioni, che ha ampliato la sfera di azione del Corecom, comportando un forte impatto sulla popolazione abruzzese, con particolare riguardo alla definizione delle controversie fra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

CONSIDERATO che si è ampiamente superata la soglia delle 4.000 istanze annue per quanto riguarda le istanze di conciliazione e che il trend esponenziale dell'attività sottesa alla gestione delle deleghe, negli ultimi anni, ha subito un incremento del 20% annuo soprattutto per quanto riguarda il contenzioso di primo e di secondo livello che, sempre più, coinvolge numerosi bacini di utenza variegati e differenziati;

TENUTO CONTO, altresì, che, alla luce delle citate attività di nuovo conferimento per l'Ufficio, si è determinato, negli ultimi anni un copioso incremento di documentazione in ingresso e in uscita dall'Ufficio tale da richiedere una maggiore attività di protocollazione, oltre all'esigenza di un supporto ulteriore nella predisposizione delle convocazioni per i tentativi obbligatori di conciliazione e di gestione delle udienze dovuta anche all'incremento dei tavoli di conciliazione nelle sedi di L'aquila e Pescara e presso la sede del Difensore Civico Regionale a Teramo;

TENUTO CONTO che a seguito della predetta Convenzione il Corecom è tenuto ad occuparsi anche del controllo del rispetto della normativa in vigore in materia di programmazione da parte delle emittenti locali attraverso il monitoraggio delle trasmissioni, la verifica del loro contenuto e l'eventuale avvio e istruzione dei procedimenti finalizzati all'accertamento di eventuali violazioni;

CONSIDERATO che le aree di monitoraggio individuate dalle linee guida dell'Autorità fanno riferimento in particolare:

- **Agli obblighi di programmazione**, mediante il controllo del rispetto da parte delle emittenti di tutti gli obblighi cui esse sono soggette dalla normativa attuale in tema di programmazione, anche in merito alla concessione governativa di cui sono titolari;
- **Alla pubblicità**, relativa al controllo del rispetto da parte delle emittenti della normativa in riferimento alla trasmissione dei messaggi pubblicitari con particolare attenzione all'affollamento, al posizionamento ed ai divieti;
- **Alla tutela dei minori e garanzia dell'utenza**, relativa al rispetto da parte delle emittenti delle disposizioni legislative in materia e, nello specifico, dei codici dedicati (TV e Minori, Media e Sport e Rappresentazioni vicende giudiziarie);
- **Al rispetto del pluralismo socio-politico**, relativo all'osservanza da parte delle emittenti dei principi generali posti a base dell'esercizio della comunicazione radiotelevisiva. Quest'area si suddivide in ulteriori due ambiti:
  - il rispetto del pluralismo **socio-culturale**, che prevede la presenza nella programmazione dei soggetti appartenenti a diverse correnti sociali, culturali, religiose e politiche;
  - il rispetto del pluralismo **politico-istituzionale**, che è specificatamente riferito ai soggetti politici e istituzionali, regolato dalle disposizioni sulla par condicio.

TENUTO CONTO che i procedimenti che sottintendono l'attività delegata sopra descritta sono particolarmente complessi e necessitano di essere seguiti rigorosamente in considerazione degli stringenti indirizzi formulati dall'Agcom anche per quanto attiene il pieno rispetto dei termini procedurali, giusta sentenza del Consiglio di Stato n° 1330 del 13/03/2015;

CONSIDERATO che, al fine di continuare a seguire le attività delegate nel pieno rispetto delle indicazioni dell'Autorità, si ritiene opportuno affiancare la Struttura di supporto di due ulteriori unità lavorative, con particolare riferimento alle controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettronica e al monitoraggio dell'emittenza televisiva, anche al fine di poter sviluppare ulteriori azioni e progetti, oltre agli obblighi derivanti dall'attività delegata;

RILEVATO che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha chiarito, con proprio parere del 10/09/2010, che il contributo erogato ai Corecom è da intendersi quale somma vincolata all'espletamento di una funzione pubblica istituzionale dell'Autorità stessa, sebbene delegata all'organo funzionale individuato dalla L. n. 249/1997, e che detto contributo non può essere assimilato alle somme di cui la Regione dispone per il proprio funzionamento e che possa, pertanto, essere destinato all'acquisizione di risorse umane mediante contratti a tempo determinato oppure di somministrazione, funzionali all'espletamento delle attività delegate per periodi pari o inferiori a quelli della convenzione che disciplina l'espletamento delle attività delegate medesime, in deroga alle restrizioni della legge finanziaria regionale;

RICHIAMATO, altresì, il recente parere dalla sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti reso nella camera di consiglio del 7 novembre 2013, che conferma sostanzialmente i principi rappresentati nel parere dell'Autorità sopra richiamato;

VISTA la recente modifica al comma 28 dell'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2010, apportate dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 nel senso della definitiva esclusione dai vincoli posti al c.d. "lavoro flessibile" dei contratti stipulati, attingendo a risorse rese disponibili da "finanziamenti specifici aggiuntivi e da fondi dell'Unione Europea";

VISTO il contratto in essere con la società interinale Tempi Moderni, a seguito dell'aggiudicazione definitiva scaturita dalla procedura negoziata bandita dalla Struttura di Supporto con provvedimento dirigenziale n° 17 del 09/03/2015,

RISCONTRATA, quindi, la necessità, di procedere, tenuto conto delle esigenze organizzative d'ufficio, con specifico riferimento alla sede di L'Aquila, all'acquisizione di n° 2 unità di cat. B, area amministrativa, con esperienza amministrativa e/o nel campo dell'informazione, full time, per sei mesi, a partire da gennaio 2017, in supporto alla Struttura con particolare riferimento alle controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettronica e al monitoraggio dell'emittenza televisiva, anche al fine di poter sviluppare ulteriori azioni e progetti, oltre agli obblighi derivanti dall'attività delegata;

Con il voto unanime dei presenti,

### **DELIBERA**

Per tutto quanto in premessa,

- di ritenere necessario procedere tramite l'Agenzia di lavoro interinale all'acquisizione di n° 2 unità di cat. B, area amministrativa, con esperienza amministrativa e/o nel campo dell'informazione, full time, per sei mesi, a partire da gennaio 2017, in supporto alla Struttura, con particolare riferimento alle controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettronica e al monitoraggio dell'emittenza televisiva, anche al fine di poter sviluppare ulteriori azioni e progetti, oltre agli obblighi derivanti dall'attività delegata;
- di dare mandato all'Ufficio di Supporto al Corecom affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie all'attuazione di quanto sopra evidenziato.

Il Segretario Verbalizzante  
*F.to Dott.ssa Michela Leacche*

Il Presidente  
*F.to Dott. Filippo Lucci*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.